



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di [REDACTED]

In composizione monocratica nella persona del Presidente [REDACTED] ,
visti gli artt. 84 e 170 DPR 115/2002 ,
visto l'art. 15 D.L. 150/2011,
visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. Ruolo Gen. Contenzioso Civile,

T R A

Avv.to Francesco Bianchini , rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.

Opponente

E

Ministero della Giustizia , in persona del Ministro in carica , rappresentato e difeso dall' Avvocatura
Distrettuale dello Stato di [REDACTED]

■

Opposto

Causa posta in deliberazione all'udienza del 25.9.2024 con l'invio di note scritte di trattazione ex art.
127 c.p.c.

Il Presidente [REDACTED], visti gli atti relativi all'opposizione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di [REDACTED] – sezione penale – con la quale è stato liquidato all'avv.to Francesco Bianchini l'importo di euro 800,00 oltre accessori , a titolo di compenso per il procedimento penale n. [REDACTED] svoltosi davanti a questa Corte di Appello a carico di [REDACTED] , ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002 , nonché euro 573,00 oltre accessori per compensi professionali relativi alla procedura finalizzata alla tentata riscossione (monitoria e di esecuzione), viste le conclusioni delle parti ,

rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l'avv.to Francesco Bianchini aveva anticipato spese vive per l'importo complessivo di euro 92,79 delle quali ha fornito ampia prova, che dette spese devono, pertanto essergli riconosciute nella loro interezza,

rilevato, altresì, che per quanto attiene i compensi professionali delle fasi monitoria ed esecutiva , resesi necessarie al fine di tentare la riscossione del proprio compenso da parte [REDACTED] e di procedere, quindi, alla successiva richiesta ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002 per essere la predetta irreperibile, gli stessi non sono soggetti alla decurtazione di cui all'art. 106 bis DPR 115/2002 (Cass. civ. n. 3606/2024) ,

che , pertanto, per dette fasi deve essere riconosciuto all'avvocato l'importo complessivo di euro 860,00 a titolo di onorari oltre accessori di legge e non l'importo ridotto di euro 573,00 oltre accessori come indicato nel decreto opposto,

ritenuto che per il presente giudizio le spese sono regolate dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. civ. n. 17247/2011 ,

rilevato che il Ministero della Giustizia costituendosi non si è opposto alle argomentazioni di cui all'opposizione,

che, pertanto, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti,

P.Q.M.

In parziale riforma del provvedimento di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di [REDACTED] – sezione penale – in data 5.6.2024 nell’ambito del procedimento penale n. [REDACTED] , liquida a favore dell’avv.to Francesco Bianchini l’ulteriore importo di euro 92,79 a titolo di spese vive anticipate per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello – sezione penale -, nonché l’ulteriore importo di euro 287,00 oltre accessori di legge a titolo di compensi per la fase monitoria ed esecutiva ; compensa le spese del presente giudizio tra le parti.

Perugia 26.9.2024

Il Presidente [REDACTED]

[REDACTED]